

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1967** (ECLI:IT:COST:1967:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Udienza Pubblica del **18/01/1967**; Decisione del **28/02/1967**

Deposito del **09/03/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4543**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1967

Deposito in cancelleria: 9 marzo 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 dell'11 marzo 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile

1958, n. 377, recante "Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1965 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Stellano Vincenzo e dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per lo Stellano, l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella sola parte in cui viene disposto che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti devono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa; che il giudizio di rilevanza è stato formulato con generico riferimento all'intero disposto del primo comma dell'art. 18 citato;

Considerato che, al fine di una valida iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale, il giudice è tenuto ad accertare la specifica rilevanza nel processo a quo della disposizione di legge sottoposta all'esame di questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti vengono restituiti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.